

IMPORTANTE

Greenwashing

D.Lgs. 30/2026 (Direttiva UE 2024/825 – “Greenwashing”)

Dettagli operativi

Egregi Signori

Diamo seguito alla circolare 11/2026 del 27/5/2026, e successive comunicazioni, per fornirvi maggior informazioni sul tema.

In questa circolare verranno descritti cinque aspetti:

1. Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di comunicazioni
2. Utilizzo dell'avviso armonizzato (che riguarda la garanzia legale)
3. Utilizzo dell'etichetta armonizzata GARAN (per indicare le garanzie estese dei produttori)
4. Comunicazioni inviate ai fornitori
5. Fonti informazioni e FAQ

Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di comunicazioni (punto 1 lettera allegata del MIMIT)

Fonte dati: Documento allegato alla presente del Ministero delle imprese e del made in Italy e comunicazione Aires divulgata a tutti i soci martedì 1 settembre 2026

Ferma l'entrata in vigore e l'applicabilità della normativa a partire dal 27 settembre 2026, la circolare conferma che il Ministero ha compreso esigenze di adeguamento soprattutto per quanto concerne i prodotti durevoli già immessi sul mercato: viene ribadita la necessità di attivarsi sin da subito, ma con un approccio graduale e orientato alla conformità.

Per i beni durevoli già immessi sul mercato si indica un periodo orientativo di sei mesi per adeguare le confezioni, fermo restando l'obbligo di adottare da subito tutte le misure ragionevoli necessarie, nel documento viene infatti riportato:

Tanto premesso, la citata “posizione comune” prevede che le Autorità nazionali possono avviare le istruttorie, stabilire le priorità e sequenziare le azioni esecutive in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze specifiche di ciascun caso concreto, privilegiando un approccio orientato alla conformità prima che alle sanzioni, soprattutto durante le prime fasi di applicazione della nuova disciplina in relazione ai beni già prodotti o immessi in commercio alla data del 27 settembre 2026.

Vengono quindi confermati i possibili controlli che, in una prima fase, saranno orientati alla conformità prima che alle sanzioni, è comunque consigliabile applicare da subito quanto previsto.

Utilizzo dell'avviso armonizzato (punto 2 lettera allegata del Mimit) che riguarda la garanzia legale

Questo punto riguarda la garanzia legale e la corretta informazione al cliente ed a seguire verranno descritte le applicazioni pratiche e la coesistenza con l'informativa Euronics attuale.

Il seguente avviso andrà obbligatoriamente esposto a partire dal 27/9/2026 come indicato nel sito del MIMIT [al seguente indirizzo](#)


Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- ☒ non corrispondono alla descrizione;
- ☒ non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- ☒ la riparazione o sostituzione gratuita;
- ☒ in alcuni casi, una riduzione del prezzo o il rimborso integrale.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/your-europe/garanzia

Cosa fare

se si ricevono beni non conformi:

- 1 contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- 2 fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.

GARAN

I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.

Con l'avviso armonizzato – che è obbligatorio – i venditori di beni di consumo sono tenuti ad informare i consumatori dei loro diritti derivanti dalla garanzia legale. I venditori sono tenuti a esporre l'avviso armonizzato in modo visibile (ad esempio, in negozio, vicino alla cassa o, in caso di vendita online, sul sito web del venditore).

- Se stampato, non può essere di dimensioni inferiori al formato A4
- Se esposto in un negozio, può essere a colori o in bianco e nero
- Se visualizzato online, deve essere a colori.

Punto da attenzione !!

- L'informativa legale indicata va esposta in base alle disposizioni UE, i contenuti sono identici all'informativa Euronics tranne la parte recante gli impegni con AGCM
- Ci siamo quindi posti la domanda se l'informativa UE sostituirà quella Euronics recante anche gli impegni con AGCM
- La risposta è **No non la sostituirà e questo servirà a tutelare il gruppo Euronics che, in caso di verifiche, potrà non solo dimostrare che la normativa UE è stata rispettata esponendo l'informativa A ma abbiamo continuato a rispettare gli impegni presi con AGCM esponendo anche l'informativa di garanzia legale Euronics (B).** (Confronto effettuato con lo studio legale Ponti)

(A)

(B)

Riassumendo:

A partire dal 27/9/2026 dovrà essere esposta l'informativa A?	Si
Dovrà essere esposta anche l'informativa B insieme alla A?	Si

Utilizzo dell'etichetta GARAN (punto 2 lettera allegata del Mimit) che riguarda le garanzie estese dei produttori

NON RIGUARDA I SERVIZI INTEGRATIVI SERENA E NON RIGUARDA LE GARANZIE ESTESE A PAGAMENTO DEI PRODUTTORI, IN GENERALE NON RIGUARDA NESSUNO DEI SERVIZI A PAGAMENTO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA



Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- ☒ non corrispondono alla descrizione;
- ☒ non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- ☒ la riparazione o sostituzione gratuita;
- ☒ in alcuni casi, una riduzione del prezzo o il rimborso integrale.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/yourcountry/garance

Cosa fare se si ricevono beni non conformi:

- 1 contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- 2 fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.



I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.



GARAN

I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.

I produttori che scelgono di offrire una **garanzia commerciale di durabilità volontaria gratuita**, che va al di là di quella legale, devono utilizzare l'**etichetta GARAN armonizzata** a livello dell'UE.

La garanzia commerciale di durabilità è offerta dai produttori, senza costi aggiuntivi, per l'intero bene e per una durata superiore a due anni.

L'etichetta deve essere esposta in modo visibile. Resta ferma la possibilità, tanto per i produttori quanto per i venditori, di offrire altri tipi di garanzie commerciali a condizione che ciò non confonda i consumatori circa la garanzia commerciale di durabilità offerta dai produttori attraverso l'etichetta GARAN dell'UE.

- Se stampata, non può essere di dimensioni inferiori a 95 x 100 mm e può essere a colori oppure in bianco e nero
- Se utilizzata online, deve essere a colori e può utilizzare un formato di visualizzazione annidato, espandibile al primo click o passaggio del mouse.

(Fonte dati sito del MIMIT)

Nel concreto, se esponete dei prodotti dove il produttore offre una garanzia su tutto il bene e completamente gratuita maggiore di due anni, devono essere identificati dal logo GARAN.

L'etichetta GARAN la deve fornire il produttore, maggiori informazioni al [seguente indirizzo](#)

Comunicazione inviata ai fornitori

Vi informiamo che verrà inviata ai fornitori la lettera allegata al fine di mantenere alta l'attenzione sul tema a beneficio di tutto il gruppo.

Fonti informazioni e FAQ

- Sul sito "Your Europe" sono disponibili ulteriori informazioni a cura della Commissione europea alla pagina dedicata ai venditori e ai produttori:
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/consumer-contracts-guarantees/eulegalguarantee-notice-and-garan-label/index_it.htm
- a breve sarà disponibile nella sezione FAQ del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti>) anche una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale pervenuti agli uffici relativamente all'applicazione della normativa in questione.

Per maggiori informazioni o dettagli potete contattare Giuseppe Formaggia al 329.0398445 giuseppe.formaggia@euronics.it che, insieme al Legal Specialist Francesco Turchi francesco.turchi@euronics.it saremo lieti di supportarvi.

Restando a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti

Giuseppe Formaggia
Responsabile servizi e sostenibilità



In allegato:

- Pdf avviso armonizzato garanzia legale UE
- Pdf avviso garanzia legale Euronics
- Comunicazione Aires (già anticipata)
- Lettera del Ministero delle imprese e del made in Italy (già anticipata)
- Lettera inviata ai fornitori



GARANZIA LEGALE

Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- ✓ non corrispondono alla descrizione;
- ✓ non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- ✓ la **riparazione o sostituzione gratuita**;
- ✓ in alcuni casi, una **riduzione del prezzo** o il **rimborso integrale**.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/youreurope/garanzie

Cosa fare se si ricevono beni non conformi:

- 1 contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- 2 fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.

GARAN ✓

I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.

COS'É LA GARANZIA LEGALE?

É la garanzia che esiste su tutti i tipi di beni di consumo da te acquistati nei nostri punti vendita e copre i difetti di conformità del bene per un periodo massimo di 24 mesi per acquisti effettuati da privati.

COS'É IL DIFETTO DI CONFORMITÀ?

Vi è difetto di conformità quando il bene da te acquistato, sempre entro 24 mesi dalla data di consegna, non è o non è più:

- idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo
- conforme alla descrizione fatta
- di uguale qualità rispetto ad un campione o modello analogo
- di uguali qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, anche tenuto conto della natura del bene e/o della sua pubblicità
- idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e dichiarato dal venditore.

COSA FARE IN CASO DI DIFETTO DI CONFORMITÀ?

Se sfortunatamente si dovesse verificare una delle circostanze ricordate, puoi portare il bene direttamente presso il punto vendita dove l'hai acquistato. Il tuo prodotto verrà inviato ad un centro assistenza tecnico (CAT) che provvederà alla riparazione o sostituzione nel tempo più breve possibile e senza alcuna spesa a tuo carico.

Le tempistiche di riparazione variano in base alla tipologia di prodotto, natura del difetto e ubicazione del CAT, ma Euronics cerca di risolvere ogni problema nel tempo più breve possibile e, comunque, entro 30 giorni di calendario dall'invio al centro assistenza tecnica.

Ricordati che per esercitare questi diritti devi comunicarci il difetto di conformità riscontrato entro i 26 mesi dalla data d'acquisto.

Ricordati che tutto quanto sopra è un tuo diritto che ti riconosce la legge (codice del consumo) e che non può essere limitato da altre regole contrattuali.

Comunicazione Aires

Da: Vittorio Mastromano <vittorio.mastromano@airesitalia.it>

Inviato: martedì 1 settembre 2026 09:35

A: Soci Aires

Cc:

Oggetto: D.Lgs. 30/2026 (Direttiva UE 2024/825 – “Greenwashing”) – Prime Indicazioni Applicative

Gentili Associati,

sono lieto di trasmettervi la lettera ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riportante le prime indicazioni applicative del decreto legislativo n.° 30 del 2026 in materia di comunicazioni ambientali e tutela dei consumatori, il cui contenuto costituisce un elemento importante diassicurazione per le imprese associate.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto più occasioni di confronto con il Direttore Generale Consumatori e Mercato Dott. Gianfrancesco Romeo, al quale abbiamo rappresentato con chiarezza le esigenze operative dei retailer e in particolare un'applicazione pragmatica e proporzionata alle nuove norme.

La circolare conferma che il Ministero ha compreso tali esigenze: viene ribadita la necessità di attivarsi sin da subito, ma con un approccio graduale e orientato alla conformità.

Per i beni durevoli già immessi sul mercato si indica un periodo orientativo di sei mesi per adeguare le confezioni, fermo restando l'obbligo di adottare da subito tutte le misure ragionevoli necessarie.

Pur non trattandosi di una moratoria, il documento rappresenta un segnale chiaro di attenzione e pragmatismo, volto ad accompagnare le imprese nel percorso di adeguamento.

Questo risultato può a buon titolo essere considerato il frutto del dialogo costruttivo che come AIREs abbiamo saputo mantenere con il Ministero in questi mesi, portando all'attenzione dell'amministrazione le istanze operative degli associati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Un saluto cordiale,
Vittorio Mastromano

Vittorio Mastromano



ASSOCIAZIONE ITALIANA RETAILER ELETTRONICI SPECIALIZZATI



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Spett. ASSOCIAZIONE ITALIANA RETAILER
ELETTRODOMESTICI SPECIALIZZATI
MAIL: info@airesitalia.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE
CONSUMATORI- COOP
MAIL: ancc@ancc.coop.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE
DETTAGLIANTI
PEC: ancd@pec.ancd.it

CASARTIGIANI
MAIL: info@casartigiani.org

CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA
PEC: cna.presidenza@cert.cna.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE
PEC: confartigianatoimprese@ticertifica.it

CONFCOMMERCIO
MAIL: confcommercio@confcommercio.it

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
(CONFCOOPERATIVE)
MAIL: presidenza@confcooperative.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA
E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI)
MAIL: segreteriapresidenza@confapi.org

CONFESERCENTI

MAIL: confes@confesercenti.it

CONFIMPRESSE

MAIL: presidenza@confimprese.it

CONFINDUSTRIA

PEC: confindustria@pec.confindustria.it

FEDERAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA

MAIL: info@federunacoma.it

FEDERDISTRIBUZIONE

PEC: federdistribuzione@pec.it

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA

PEC: spc@pec.mase.gov.it

ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

ALLA GUARDIA DI FINANZA

PEC: comando.generale@pec.gdf.it

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI

PEC: anci@pec.anci.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

gabinetto@pec.mise.gov.it

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it

ALLA SEGRETERIA DELLA SOTTOSEGRETARIA
SEN. MARA BIZZOTTO

segreteria.bizzotto@mise.gov.it

AL CAPO DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

dip.mercato@pec.mimit.gov.it

OGGETTO: Prime indicazioni in relazione all'applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento

Via Molise, 2 – 00187 Roma

www.mimit.gov.it

europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione”.

§ PREMESSA

Come noto, con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Segnatamente, per quanto di rilievo in questa sede, è stato modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, agli articoli 18 (che reca definizioni nell'ambito delle disposizioni sulle pratiche commerciali in generale), 21 (sulle azioni ingannevoli), 22 (sulle omissioni ingannevoli) e 23 (sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli).

A seguito di una pluralità di quesiti e segnalazioni trasmessi dalle associazioni rappresentative delle categorie della distribuzione e della produzione con riguardo ai possibili impatti economici e operativi connessi, si rappresenta quanto segue.

Premesso che non è stato previsto dal legislatore eurounitario e, di conseguenza, nel citato recepimento un periodo transitorio, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni, con l'obiettivo di consentire una gestione ordinata della fase di adeguamento alla direttiva (UE) 2024/825 e al relativo decreto legislativo di recepimento, volte ad assicurarne una puntuale messa in atto, a beneficio degli operatori economici, delle Autorità preposte alla vigilanza e dei consumatori.

Invero, l'applicazione – a decorrere dal 27 settembre 2026 – della nuova disciplina in materia di comunicazioni ambientali, potrebbe comportare talune criticità operative per le imprese che hanno necessità di esaurire le scorte di prodotti già acquistati o confezionati.

Al fine di scongiurare il rischio che vengano ritirati o distrutti prodotti conformi al quadro normativo vigente al momento dell'immissione in commercio, con conseguenti aggravii economici, discontinuità commerciali e, paradossalmente, effetti contrari agli stessi obiettivi ambientali perseguiti dalla nuova normativa di derivazione unionale, si reputa opportuno fornire alcune indicazioni applicative delle disposizioni in questione e dare evidenza della nuova sezione pubblicata sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy sui nuovi strumenti informativi.

1. SULLA DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Si evidenzia che **le nuove disposizioni in materia di comunicazioni ambientali si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026, pertanto, da tale data, i beni prodotti o immessi sul mercato dovranno essere conformi alle nuove disposizioni.**

Rispetto agli impatti connessi ad un'immediata applicazione della nuova disciplina relativamente ai c.d. *existing products*, giova ricordare che è stata di recente pubblicata, a seguito degli approfondimenti condotti a livello unionale, una “posizione comune” tra le Autorità

europee di *enforcement* a tutela del consumatore¹, volta a favorire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni all'interno dell'Unione europea, evitando effetti distorsivi e al contempo assicurando un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e la sostenibilità degli oneri a carico delle imprese.

Quanto agli aspetti relativi *all'enforcement*, le Autorità nazionali competenti in materia di tutela del consumatore possono tener conto delle eventuali difficoltà, specifiche e comprovate, che l'adeguamento alle nuove regole può determinare, almeno in una prima fase, con particolare riferimento ai vanti ambientali apposti sulle confezioni dei prodotti.

A tale riguardo, giova tuttavia sottolineare che le imprese sono tenute a adottare, sin dall'entrata in vigore della nuova disciplina, tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurarne il rispetto. In particolare, tali misure potranno riguardare l'adeguamento del materiale promozionale, il coordinamento con la rete di vendita, l'utilizzo di etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni non più in linea con il quadro normativo, ovvero la presentazione, presso il punto vendita ovvero la vetrina online, di appropriate informazioni correttive.

Inoltre, occorre tener conto che i vanti ambientali e le etichette di sostenibilità potevano essere già valutati ai sensi della vigente disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, la cui violazione non potrà in alcun caso essere ascritta a difficoltà specifiche inerenti all'entrata in vigore delle nuove regole.

Tanto premesso, la citata "posizione comune" prevede che le Autorità nazionali possono avviare le istruttorie, stabilire le priorità e sequenziare le azioni esecutive in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze specifiche di ciascun caso concreto, privilegiando un approccio orientato alla conformità prima che alle sanzioni, soprattutto durante le prime fasi di applicazione della nuova disciplina in relazione ai beni già prodotti o immessi in commercio alla data del 27 settembre 2026.

Tale "posizione comune" offre una significativa cornice generale, tuttavia, le richieste pervenute evidenziano la necessità di fornire perimetri temporali utili, i quali – nella varietà di situazioni, durata di vita dei prodotti, lunghezza delle filiere distributive ed altri fattori – non possono che essere indicativi.

Si precisa, inoltre, che l'esaurimento dei cosiddetti *existing products* sembra avere una portata diversa a seconda che si tratti di beni deperibili ovvero durevoli. Per i primi, invero, il periodo di smaltimento sarà verosimilmente più rapido, data la naturale scadenza dei prodotti stessi. Per i beni durevoli, per contro, viene in rilievo la summenzionata necessità di assicurare un ragionevole contemperamento tra la protezione dei consumatori da comunicazioni ambientali non più conformi alle norme e le esigenze organizzative delle imprese.

¹ Il "Common understanding" è disponibile sul sito della Commissione europea al seguente link: https://commission.europa.eu/document/download/264d8c70-2f9a-4955-8e7b-154d55a9b684_en?filename=Final%20CPC%20common%20understanding%20on%20old%20stock%20situations%20June%202026.pdf

Come emerge dalla lettura del “*Common understanding*”, infatti, in base ad un approccio graduale, le autorità di *enforcement* dovrebbero dare priorità – nella scelta delle azioni da intraprendere/dei controlli da effettuare – ai prodotti con una durata di conservazione più breve o una rotazione delle scorte più rapida.

Pertanto, richiamate le esigenze di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, idonee a tenere conto dei tempi di adeguamento degli operatori economici, sottese alla suddetta “posizione comune”, si precisa che per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato – con prova di immissione in commercio o di avvenuta produzione antecedente al 27 settembre 2026 – l’adeguamento delle confezioni dei prodotti possa avvenire al termine del ragionevole periodo di *shelf life* per ciascuna categoria merceologica, che si ritiene di individuare orientativamente in sei mesi, ferma restando l’esigenza che vengano assunte, sin dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ossia il 27 settembre 2026 - temine di riferimento per la piena conformità delle comunicazioni ambientali - le misure ragionevoli e proporzionate sopra citate.

2. AVVISO ARMONIZZATO ED ETICHETTA ARMONIZZATA

Con riferimento ai nuovi strumenti informativi armonizzati a livello dell’Unione europea rivolti ai consumatori per informarli sui propri diritti, si segnala preliminarmente che sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy è stata creata, in un’ottica di facilitazione dell’adeguamento alle nuove disposizioni da parte degli operatori economici, una sezione appositamente dedicata all’avviso armonizzato e all’etichetta armonizzata consultabile al link: <https://www.mimit.gov.it/it/impresa-lista/avviso-armonizzato-ed-etichetta-di-durabilita-armonizzata>, con indicazione degli elementi grafici e di contenuto e la possibilità di scaricare direttamente i relativi *format*.

Si ricorda che l’avviso armonizzato, dovrà essere esposto obbligatoriamente da parte dei venditori a partire dal 27 settembre 2026 sia negli esercizi di vendita che *on-line*, al fine di ricordare ai consumatori che esiste la garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione europea, come acquisire maggiori informazioni attraverso il QR code esposto e cosa fare in caso di non conformità dei beni.

L’etichetta GARAN armonizzata, viceversa, afferisce alla garanzia commerciale di durabilità espressa in anni che il produttore può offrire gratuitamente ai consumatori.

Si segnala, inoltre, che sul sito “Your Europe” sono disponibili ulteriori informazioni a cura della Commissione europea alla pagina dedicata ai venditori e ai produttori: https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/consumer-contracts-guarantees/eu-legal-guarantee-notice-and-garan-label/index_it.htm

Infine, si anticipa che a breve sarà disponibile nella sezione FAQ del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti>) anche una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale pervenuti agli uffici relativamente all’applicazione della normativa in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Romeo)
F.to digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Direttore Commerciale e Category del Partner

Trasmessa via Pec , via email Milano il 08/09/2026

Comunicazione riservata e destinata agli usi di legge

**Oggetto: Adeguamento delle comunicazioni ambientali e delle asserzioni di sostenibilità ai sensi del
D.Lgs. n. 30/2026 (cd. disciplina contro il Greenwashing)**

Spettabile Partner,

la presente comunicazione è volta a richiamare la Vostra attenzione sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 30/2026, che recepisce nell'ordinamento nazionale la normativa europea finalizzata al contrasto delle pratiche di *greenwashing* e che entrerà in vigore in data **27 settembre 2026**.

La presente viene inviata anche in nome e per conto delle società mandanti di **Euronics Italia S.p.A.** (di seguito, "Euronics"), per ogni effetto e finalità di legge.

Nell'ambito dei rapporti commerciali in essere, Euronics commercializza prodotti attraverso il proprio sito di e-commerce **www.euronics.it** ed i Soci Euronics mediante i loro punti vendita. Quindi all'interno delle relative pagine prodotto o etichettature di presentazione del prodotto nello scaffale sono presenti numerosi contenuti informativi e promozionali, tra cui schede prodotto, descrizioni commerciali, specifiche tecniche, messaggi di marketing e ulteriori informazioni fornite dai rispettivi produttori e fornitori.

Tali contenuti potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 18, 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, come modificati dalla nuova disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e asserzioni ambientali.

A tale riguardo, ogni informazione, indicazione, simbolo, marchio o comunicazione che possa essere qualificata come **asserzione ambientale** dovrà risultare conforme ai seguenti principi:

- **trasparenza e verificabilità**, mediante adeguata documentazione probatoria a supporto delle dichiarazioni ambientali rese, da conservare e mettere a disposizione in caso di richiesta da parte dei consumatori, delle autorità competenti o di altri soggetti legittimati;
- utilizzo esclusivo di **marchi, etichette o sistemi di certificazione ambientale riconosciuti**, fondati su procedure di verifica indipendente e gestiti da organismi terzi;
- possibilità di formulare dichiarazioni relative alla neutralità climatica, alla riduzione dell'impatto ambientale o ad analoghi benefici ambientali esclusivamente laddove tali affermazioni siano

oggettivamente dimostrabili e supportate da adeguate evidenze.

Non saranno pertanto ammissibili comunicazioni, simboli, bolli, loghi, etichette o segni distintivi che evocino caratteristiche ambientali o di sostenibilità qualora non siano supportati da idonei processi di certificazione, verifica indipendente o documentazione comprovante le relative affermazioni.

Nell'ambito delle proprie attività di compliance, Euronics ha avviato una verifica dei contenuti presenti sui propri canali commerciali e promozionali direttamente riconducibili ai propri partner commerciali.

Tale attività riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le schede prodotto presenti sul sito e-commerce;
- le descrizioni commerciali dei prodotti;
- le specifiche tecniche;
- i cataloghi e i materiali promozionali;
- i materiali per il punto vendita (POS);
- le comunicazioni digitali e le iniziative di marketing.

Con la presente, Vi invitiamo pertanto a procedere ad una tempestiva verifica della conformità dei contenuti relativi ai prodotti di Vostra competenza commercializzati da Euronics con riferimento anche ai prodotti in giacenza dei Soci Euronics come indicati nell'allegato 1, con particolare riferimento alle immagini e descrizioni del prodotto contenute all'interno della piattaforma **Ecat DM**, utilizzata per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati che alimentano direttamente il sito e-commerce "euronics.it".

Inoltre, si richiede contestualmente di raccogliere tali aggiornamenti all'interno di report da inviare ad Euronics, la quale sulla base del documento potrà provvedere a modificare le informazioni, la cui verifica di qualità è possibile effettuarla solamente da voi, sul sito stesso.

Qualora dovessero emergere contenuti non conformi alla normativa applicabile o alle disposizioni che entreranno in vigore il prossimo **27 settembre 2026**, Vi chiediamo di provvedere con la massima tempestività alle necessarie modifiche e ai conseguenti aggiornamenti.

Si informa che Euronics, nell'esercizio delle attività di vigilanza previste dalla direttiva applicabile, qualora non disponga delle informazioni sopra richieste e ravvisi fondati elementi di possibili non conformità rispetto alla stessa, si riserva di contattarVi tempestivamente al fine di svolgere le necessarie verifiche. Le Parti valuteranno in buona fede l'opportunità di sospendere temporaneamente la vendita del prodotto sul sito e-commerce di Euronics per il tempo strettamente necessario al completamento delle verifiche di conformità. Tale eventuale sospensione non darà luogo ad alcuna pretesa, richiesta di risarcimento o indennizzo da parte di una Parte nei confronti dell'altra.



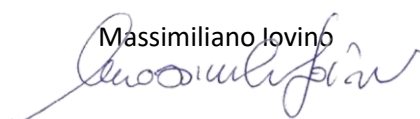
Tale attività risulta necessaria al fine di ridurre il rischio di contestazioni, sanzioni amministrative e responsabilità derivanti dalla diffusione di informazioni ambientali non conformi alla normativa vigente.

Confidando nella Vostra collaborazione, Vi invitiamo a procedere alle verifiche richieste nel più breve tempo possibile.

RingraziandoVi per l'attenzione e la collaborazione, porgiamo
Distinti saluti.

Euronics Italia SpA

Direttore Generale

Massimiliano Iovino


Euronics Italia S.p.A.

Via Montefeltro 6/A, 20156 Milano

Codice Fiscale - Partita Iva – C.C.I.A.A. 13337170156 - R.E.A. 1640971 - C.S. € 1.300.000,00 i.v.

T +39 02307017.1 F +39 0230701781 - www.euronics.it – e-mail: euronics@euronics.it

PEC: raccomandate@pec.euronics.it

Allegato 1

Lista delle Società rappresentata da Euronics Italia SpA e per le quali avrà valore vincolante la presente lettera

Società	Indirizzo	Cap	Città	Pr	Partita Iva
BRUNO SPA	Contrada Torre Allegra XVI^ Strada	9512 1	Zona Ind.le Catania	Ct	00183090877
BUTALI SPA	Strada E n. 6 - Loc.tà S. Zeno	5204 0	Arezzo	Ar	01305510511
Effe2 S.r.l.	Via Avogadro 28	5001 9	Sesto Fiorentino	FI	01791400482
COMET SPA	Via Michelino 105	4012 7	Bologna	B O	02108091204
DIMO SPA	Via Trino 119	1310 0	Vercelli	Vc	00170580062
IRES SPA S.U.	Via Vittoria 45	3104 0	Cessalto	TV	00648780260
B2BIRES S.r.l.	Via Vittoria 45	3104 0	Cessalto	TV	03565640269
BERGAMIN S.r.l.	Viale Treviso 74 - Summaga	3002 6	Portogruaro	VE	02551220276

SEA INGROSS S.r.l.	Via dei Gelsi 4	3104 0	Cessalt o	TV	01010820320
SME S.p.A.	Via Vittoria 45	3104 0	Cessalt o	TV	02323180279
LA VIA LATTEA SPA	Via Adolfo Cieli 117	9812 5	Messina	Me	01577750837
RIMEP SPA	Via Della Valtiera, 5	0608 7	Ponte San Giovann i	Pg	00412100547
S.I.E.M. SPA	S.L. Via Oslavia 28 - 00195 Roma S.O. SS 16 Km 681,3 Loc.tà Posta Corona	7110 0	Foggia	Fg	05660991000
TUFANO SPA	Via Principe di Piemonte, 122/124	8002 6	Casoria	Na	04096051216